Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1963, n. 681.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma-Pisa ed il viale di Circonvallazione, e del piano particolareggiato della zona di via Portuense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951 al registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 106, con il quale è stato approvato, con lo stralcio della zona comprendente la via Portuense, il piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma-Pisa e il viale di Circonvallazione;

Vista la domanda con la quale il commissario straordinario del comune di Roma ha chiesto, in base alla deliberazione consiliare 18 novembre 1958, n. 2608, approvata dal Ministero degli interni, l'approvazione della variante *bis* al citato piano particolareggiato n. 91 nonchè del piano particolareggiato della zona come sopra stralciata dall'approvazione del piano stesso;

Considerato che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Soc. p. az. Purfina Italiana (1), eredi di Micheli Alfredo (2), Società Shell Italiana (3) e (4), Lapi Mario (5), Guandalini Giovanni (6);

che il comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate;

Considerato che il progetto predisposto dal comune di Roma, per quanto riguarda la variante al piano particolareggiato n. 91, prevede: *a*) modifiche nella destinazione edilizia e nei tracciati stradali interessanti terreni della Società Purfina che, per ragioni igieniche, dovrà trasferire i suoi impianti in zona lontana dal centro abitato; *b*) la soppressione, per gli altri isolati compresi nel perimetro della variante e già destinati a demolizione e ricostruzione intensiva, del vincolo di altezza di m. 21 previsto per l'edificazione, essendo venute a cadere le ragioni di salvaguardia della visibilità delle alture circostanti, ormai completamente edificate, che consigliarono a suo tempo l'imposizione di tale limitazione; *c*) la modifica, per una zona compresa fra via Pietra Papa e via Oderisi da Gubbio, del vincolo di demolizione e ricostruzione intensiva in vincolo di chiesa parrocchiale per soppe-

rire alle esigenze spirituali dei numerosi abitanti insediatisi nella località;

che, il progetto stesso, per quanto concerne il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 91, prevede: *a*) la destinazione a parco privato dell'area in cui ricade un villino circondato da importanti alberature di pini e ciò allo scopo di conservare le alberature stesse: *b*) il sottopasso da parte della progettata via Portuense alla grande arteria che congiunge via dei Quattro Venti con viale Marconi; *c*) l'aumento dell'area destinata dalla variante di cui sopra a complesso parrocchiale mediante aggiunta all'area stessa della zona prospiciente la progettata via Portuense;

Considerato, per quanto riguarda la variante *bis* al piano particolareggiato n. 91, che appaiono validi i motivi che hanno indotto il comune di Roma a studiare la variante stessa, primo, fra tutti, la necessità, di carattere igienico, di trasferire in altra sede lontana dal centro abitato gli impianti della Società Purfina che occupano parte dei terreni interessati dalla variante;

Considerato, in particolare, che le previsioni della variante di che trattasi relative alla rete viaria appaiono opportune e ben studiate in quanto consentono una distribuzione ed un dimensionamento migliori di quelli previsti dal piano particolareggiato vigente, anche nei riguardi di una più razionale utilizzazione edilizia degli isolati ricadenti nella zona interessata;

che del pari ammissibile appare la proposta riqualificazione delle previsioni vigenti che comporta un migliore assetto urbanistico della zona;

Considerato, per quanto riguarda le singole sistemazioni previste per i terreni di proprietà della Società Purfina e riportate nella planimetria costituente l'allegato *A* del piano predisposto dal Comune, che si rende necessario modificare le sistemazioni stesse al fine di consentire miglioramenti di carattere igienico-sanitario nonchè distributivo, funzionale ed ambientale;

che tali modifiche sono state riportate in una planimetria in iscala 1:1000 (indicata anch'essa come allegato *A*) vistata con il numero di prot. 759 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981:

che le predette modifiche possono così riassumersi:

a) nella parte ad est del comprensorio è stata riservata a parco pubblico un'area di congrua ampiezza individuata con le lettere T, U, V, Z, integrata da uno spazio contiguo individuato con le lettere T, T', T'', Z', 2 da destinare ad attrezzature al servizio del nuovo quartiere;

b) le altezze degli edifici ricadenti nell'area indicata con le lettere I, L, M, N, O, sono state ridotte da m. 40 a m. 28 e il numero dei relativi corpi di fabbrica è stato portato da 4 a 5, mantenendo il rapporto da 1 a 1 tra altezze e distanze tra i corpi stessi, inoltre le altezze dei corpi bassi sono state portate a m. 11,50;

c) lo stesso tipo di volumetria di cui al precedente punto *b*) è stato adottato sul restante fronte est della via Olimpica come anche dal lato ovest;

d) nelle altre parti del comprensorio è stata prevista una volumetria con masse di fabbricati più opportunamente distribuite, con sviluppo di fronti meno lungo, il tutto, con appropriata specificazione di quote stabilite in rapporto alle livellette stradali e con precisazione delle quote del terreno a sistemazione avvenuta e di quelle del piano di copertura dei singoli corpi di fabbrica;

che, inoltre, poichè in sede attuativa con la definizione della forma architettonica dei singoli edifici potrebbe manifestarsi la necessità di talune limitate variazioni dei volumi, si ravvisa opportuno precisare che le volumetrie stesse potranno, in sede di rilascio della licenza edilizia per i singoli edifici, essere leggermente modificate qualora ciò si rendesse più conveniente ai fini di un più felice aspetto architettonico e di riconosciute esigenze della distribuzione ed utilizzazione interna degli edifici stessi, fermi restando, tuttavia, i distacchi minimi dalle strade ed i volumi totali di ogni complesso edilizio quali risultano dall'allegato *A*) di cui sopra;

Considerato che le suindicate modifiche alla proposta comunale per quanto riguarda la zona con caratteristiche speciali possono essere introdotte di ufficio in quanto riguardano una più efficace tutela d'interessi igienico-sanitari che rientrano prevalentemente nella sfera della competenza statale ed in quanto non alterano nella sua essenza il piano compilato dal Comune ma sono, dal punto di vista tecnico-urbanistico, dirette ad un migliore e più efficace conseguimento delle stesse finalità perseguite dal Comune stesso nel predisporre la variante di che trattasi;

Considerato, per quanto riguarda le altre sistemazioni previste dalla variante *bis* al vigente piano particolareggiato n. 91, che appare necessaria la previsione di una zona a parco privato nel tratto ad est del sottopassaggio della via Portuense alla esistente via Olimpica in quanto la previsione stessa verrà ad integrare le dotazioni a verde della zona, in aggiunta a quelle di cui al punto *a*) delle modifiche come sopra apportate;

che del pari necessarie appaiono le previsioni del vigente piano particolareggiato, confermate dalla variante di che trattasi, circa la zona di rispetto di forma rettangolare che trovasi in prossimità delle medesime aree da riservare a verde indicate nel predetto punto *a*);

che, inoltre, in vista della possibilità di soppressione del raccordo ferroviario esistente si ritiene indispensabile stralciare dall'approvazione tutta la zona del predetto raccordo, perchè il comune di Roma studi la possibilità di destinare la zona stessa a verde pubblico così da costituire un comprensorio continuo a verde lungo il fronte della via Portuense;

che ammissibili appaiono, altresì, le restanti previsioni della variante proposta nonchè quelle concernenti il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione con decreto presidenziale 5 agosto 1951;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella presentata dalla Soc. per az. Purfina Italiana non dà luogo a provvedere per ciò che concerne la rilevata discordanza fra il reale tracciato della via Olimpica e quello risultante dall'allegato *A* del piano, in quanto nella nuova planimetria in iscala 1:1000 sopra indicata è stato tenuto conto del reale andamento e della quota della via Olimpica e delle nuove vie di piano regolatore;

che l'opposizione eredi Micheli (2) deve essere respinta sia per quanto riguarda le richieste rettifiche di vincolo per la particella n. 576 del mappale n. 57,

in quanto contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, parte della predetta particella è compresa nella zona di rispetto, sia per quanto concerne le richieste modifiche alle zone a verde privato ed a rispetto poichè il loro accoglimento risulterebbe in contrasto con i criteri, più avanti precisati, circa la necessità di dotare il quartiere di più ampie zone verdi e, comunque, libere dalla fabbricazione;

che la stessa opposizione non dà luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta modifica di destinazione da zona industriale a zona intensiva dell'area di proprietà degli opponenti in quanto l'area stessa non ha formato oggetto di variante rispetto alle previsioni del piano particolareggiato vigente;

che si riconosce, tuttavia, l'opportunità di modificare la destinazione industriale prevista dal piano vigente e riconfermata nella variante di che trattasi in quanto la destinazione stessa risulta in effetti anacronostica nei confronti della nuova sistemazione generale prevista nella variante stessa;

che in conseguenza di quanto sopra l'area in questione viene stralciata dall'approvazione, prescrivendo al Comune interessato di studiare una soluzione che valga a conferire alla zona un più compiuto assetto;

che l'opposizione della Società Shell Italiana (3) non dà luogo a provvedere in quanto la quasi totalità delle richieste oggetto dell'opposizione stessa concernono aree non comprese nel perimetro della variante per cui tali richieste potranno essere esaminate in sede di un eventuale studio che preveda per le aree medesime una nuova sistemazione;

che in occasione di tale eventuale nuovo studio sarà opportuno che il Comune riveda la soluzione in angolo della via Portuense che la presente variante destinava a costruzioni intensive e che pertanto — in conformità alla proposta contenuta nelle controdeduzioni comunali — va stralciata dall'approvazione;

che l'altra opposizione Società Shell Italiana (4) va respinta in quanto la richiesta di riduzione della sede viaria della nuova via Portuense appare quanto mai inopportuna in quanto l'allargamento di detta via, previsto dalla variante in questione, è strettamente legato alla sistemazione e funzionalità del nodo stradale via Portuense-via Olimpica;

che le opposizioni Lapi Mario (5) e Guendalini Giovanni (6) sono meritevoli di accoglimento nel senso che le aree di proprietà dei ricorrenti, già incorporate nelle sistemazioni previste dalla zona con caratteristiche speciali, vanno stralciate dall'approvazione così come proposto dal Comune nelle proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate;

Visti i voti n. 746 e 759 emessi dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma nelle adunanze rispettivamente del 9 e 28 febbraio 1962 e del 26 ottobre e 3 novembre 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1961, n. 16170.R.61/154, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante ed al piano particolareggiato in questione;

Considerato che per l'attuazione, sia della variante che del piano particolareggiato, si ritiene opportuno fissare il termine di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci di cui alle premesse è approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma-Pisa ed il viale di Circonvallazione, nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano stesso con il decreto presidenziale 5 agosto 1951;

La variante ed il piano particolareggiato di che trattasi verranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in una planimetria in iscala 1:1000 costituente l'allegato *A*, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate.

Le opposizioni presentate sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato è fissato il termine di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto; eguale termine vale per il compimento delle espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 682.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39, relativo al corso degli studi per il diploma in Statistica è modificato nel senso che è inserito il seguente comma prima del penultimo:

L'insegnamento di matematica è propedeutico rispetto a quello di « Statistica ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Storia delle istituzioni politiche;
Scienza dell'amministrazione;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della scuola e delle istituzioni educative;
Metodologia e didattica;

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della scuola e delle istituzioni educative;
Metodologia e didattica;
Filosofia del linguaggio;
Metodologia della scienza del comportamento.

Art. 74, relativo ai seminari e agli istituti della Facoltà di Magistero è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma per la costituzione dell'istituto di Pedagogia:

« Appartiene alle Facoltà: istituto di Pedagogia ».

Art. 76. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di:

Semeiotica chirurgica;
Tecnica delle autopsie.

Art. 83. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Chimica degli eterocicli;
Storia delle dottrine chimiche;
Biochimica generale;

Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:
Stereochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica fisica organica;
Biochimica fisica.

Art. 86. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di: « Biochimica applicata ».

Art. 89. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica — indirizzo applicativo — sono aggiunti i seguenti:

Complementi di fisica atomica;
Laboratorio di astrofisica;
Metodi statistici;
Teoria dei circuiti;
Fisica atomica.

Art. 91. — Le norme dell'indirizzo applicativo del corso di laurea in Matematica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Indirizzo applicativo:

L'indirizzo applicativo si svolge secondo i tre seguenti orientamenti:

a) applicativo elettronico;
b) applicativo statistico-economico;
c) applicativo meccanico-astronomico.

Nell'orientamento (*a*) sono corsi fondamentali obbligatori:

terzo anno: Calcoli numerici e grafici;
quarto anno: Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Calcolo analogico ed elettronica, Cibernetica, Calcolo delle probabilità, Algebra di Boole, Logica matematica. Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, Statistica matematica, Servomeccanismi, Teoria dell'informazione, Calcolatori speciali, Teoria dei circuiti, Cosmologia, Teoria delle orbite.

Nell'orientamento (*b*) sono corsi fondamentali obbligatori:

terzo anno: Calcolo delle probabilità;
quarto anno: Economia matematica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Calcoli numerici e grafici, Matematica finanziaria e attuariale, Programmazione lineare e non lineare, Ricerca operativa, Statistica matematica, Teoria dei giochi, Teoria delle decisioni, Processi stocastici, Programmazione dinamica e non lineare, Tecniche elettroniche di calcolo, Teoria dei grafi, Teoria dei circuiti.

Nell'orientamento (*c*) sono corsi fondamentali obbligatori:

terzo anno: Meccanica celeste;
quarto anno: Aerodinamica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi tra i seguenti:

Astrofisica, Astronomia, Calcolo densoriale, Fisica matematica, Geometria differenziale, Magnetofluidodinamica, Matematiche superiori, Meccanica analitica, Meccanica superiore, Relatività, Teoria delle equazioni differenziali, Teoria delle equazioni integrali, Teoria delle onde.

Art. 101. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

18) Analisi mineralogica delle rocce;
19) Mineralogia e petrografia applicate;
20) Sedimentologia;
21) Rilevamento geologico;
22) Idrogeologia;
23) Esplorazione geologica del sottosuolo;
24) Mineralogia speciale;
25) Fotogeologia;
26) Statigrafia.

Art. 107. — Agli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto il seguente: istituto matematico.

Nello stesso articolo gli ultimi due comma sono soppressi.

Gli articoli da 108 a 114 relativi all'ordinamento del seminario Matematico sono abrogati con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 119. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: Scienza dell'alimentazione.

Art. 136, relativo al corso di studi per la laurea in Ingegneria civile è modificato come segue.

I gruppi d'insegnamento a scelta dello studente nella sezione edile sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

I gruppo:
20) Storia dell'architettura (semestrale);
20') Tecnica della circolazione stradale (semestrale);

II gruppo:

20) Unificazione e meccanizzazione dell'azienda edile (semestrale);

20') Complementi di costruzioni in cemento armato (semestrale).

Gli insegnamenti sul piano della Facoltà e i gruppi di insegnamenti a scelta dello studente nella sezione idraulica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

16) Idromeccanica applicata;
17) Costruzioni marittime;
18) Idraulica agraria;
19) Idrografia e idrologia;

e a scelta dello studente:

I gruppo:

20) Igiene applicata all'ingegneria (semestrale);

20') Impianti per acquedotti e fognature (semestrale);

II gruppo:

20) Utilizzazioni idrauliche (semestrale);

20') Organizzazione e meccanizzazione dei cantieri (semestrale).

Gli insegnamenti sul piano della Facoltà e i gruppi di insegnamenti a scelta dello studente nella sezione trasporti sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

16) Ponti;
17) Costruzioni marittime;
18) Tecnica ed economia dei trasporti;
19) Tecnica della circolazione stradale;

e a scelta dello studente:

I gruppo:

20) Complementi di costruzioni in cemento armato (semestrale);

20') Prove e misure sulle costruzioni e sui ponti (semestrale);

II gruppo:

20) Organizzazione e meccanizzazione dei cantieri (semestrale);

20') Apparecchi di sollevamento e trasporto (semestrale).

Nello stesso art. 136 agli insegnamenti obbligatori del corso di laurea in Ingegneria chimica è aggiunto quello di « Chimica industriale organica ».

Al terzo gruppo degli insegnamenti a scelta dello studente per lo stesso corso di laurea in Ingegneria chimica è aggiunto l'insegnamento di « Complementi di matematica ».

Art. 152. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di: « Selvicoltura ».

Tutte le scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia cambiano denominazione in scuole di specializzazione, pertanto, negli articoli 300, 301, 302 e 311 la parola « perfezionamento » viene sostituita da « specializzazione ».

Art. 302, relativo alle iscrizioni alle scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che al primo comma vengono aggiunte le seguenti parole: « e per quella di Igiene e tecnica ospedaliera alla quale possono iscriversi anche i laureati in Ingegneria ed in Architettura ».

Art. 310, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che i numeri 16, 19, 22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

16) scuola di Anestesiologia e rianimazione, che conferisce il diploma di « specialista in Anestesiologia e rianimazione »;

19) scuola di Medicina del lavoro, che conferisce il diploma di « specialista in Medicina del lavoro »;

22) scuola di Igiene e tecnica ospedaliera, che conferisce il diploma di « specialista in Igiene e tecnica ospedariera ».

Art. 311. — E' modificato nel senso che: Gli insegnamenti dei cinque anni di corso della scuola di specializzazione in Chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di chirurgia
(durata del corso anni 5)

Primo anno:
Anatomia topografica;
Anotomia e istologia patologica;
Semeiotica e diagnostica chirurgica;
Patologia chirurgica.

Secondo anno:
Radiologia chirurgica;
Semeiotica e diagnostica chirurgica;
Patologia chirurgica;
Tecnica operativa;
Anatomia e istologia patologica;
Clinica chirurgica.

Terzo anno:
Tecnica operativa;
Tecnica diagnostica endoscopica;
Otorinolaringoiatria;
Clinica chirurgica.

Quarto anno:
Stomatologia;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica;
Ginecologia;
Chirurgia infantile.

Quinto anno:
Traumatologia;
Ortopedia;
Chirurgia d'urgenza;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica.

Gli insegnamenti dei due anni di corso della scuola di Anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di anestesia e rianimazione
(durata del corso anni 2)

Primo anno:
Chirurgia generale e speciale di anestesia;
Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
Storia dell'anestesia;
Fisica dei gas, dei vapori e delle soluzioni;
Biochimica e farmacologia dei narcotici;
Fisiologia;
Fisiopatologia della narcosi ed istologia degli organi in narcosi,
Fisiopatologia dello shok e della malattia post-operatoria;
Tecnica, strumentario ed apparecchi di anestesia.

Secondo anno:
Chirurgia generale e speciale e anestesia;
Anestesia in ostetricia;
Le anestesie specialistiche;
Analgesie periferiche e sedazione del dolore;

Preparazione del malato alla narcosi e scelta della anestesia;

Compiti post-operatori dell'anestesista, rianimazione trattamento antishok;

Compiti extra-chirurgici dell'anestesista rianimatore;

Internato di due anni in Clinica chirurgica, con servizio effettivo di assistente volontario.

Gli insegnamenti dei due anni di corso della scuola di Clinica delle malattie del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di medicina del lavoro
(Durata del corso anni 2)

Primo anno:

Fisiologia del lavoro;

Tossicologia dei prodotti industriali;

Anatomia patologica;

Psicologia applicata al lavoro;

Igiene del lavoro;

Patologia generale delle intossicazioni di interesse professionale;

Patologia e clinica delle malattie professionali (biennale).

Secondo anno:

Medicina assicurativa;

Infortunistica;

Diagnostica di laboratorio;

Malattie professionali del sistema nervoso;

Malattie professionali dell'apparato visivo;

Malattie professionali dell'apparato cutaneo;

Malattie professionali dell'orecchio, naso e gola;

Malattie professionali stomatologiche;

Prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

Patologia e clinica delle malattie professionali (biennale).

La scuola di Igiene e tecnica ospedaliera passa da annuale a biennale con il seguente ordinamento:

Scuola di Igiene e tecnica ospedaliera
(durata del corso anni 2)

Finalità della scuola e la preparazione di personale tecnico specificamente idoneo alla direzione sanitaria degli ospedali e alla loro progettazione e costruzione.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Primo anno:

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza sanitaria;

Architettura ed edilizia ospedaliera, tecnologia delle attrezzature ospedaliere;

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

Microbiologia e immunologia applicata;

Fisica e chimica applicata;

Demografia e statistica ospedaliera.

Secondo anno:

Organizzazione funzionale degli ospedali e formazione del personale ospedaliero;

Organizzazione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico;

Selezione psicotecnica del personale negli ospedali;

Ispezione degli alimenti:

Igiene dell'alimentazione e dietologia ospedaliera;

Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa della assistenza ospedaliera.

Le lezioni sono integrate da conferenze di esperti, da esercitazioni pratiche, da visite di istruzione e da tirocinio ospedaliero.

Alla scuola sono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia, in Ingegneria, in Architettura con un numero massimo di dieci iscrizione per anno.

Gli esami saranno tenuti con le modalità stabilite per le altre scuole di specializzazione.

La scuola di Igiene scolastica passa da annuale a biennale con il seguente ordinamento:

Scuola di igiene scolastica
(durata del corso anni 2)

Primo anno:

Igiene della scuola;

Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive e sociali;

Nozioni di microbiologia (batteriologia, virologia, parassitologia), applicate alla diagnostica delle malattie infettive;

Antropologia e auxologia;

Statistica sanitaria;

Edilizia scolastica.

Secondo anno:

Medicina preventiva applicata all'età scolare;

Epidemiologia e profilassi speciale delle malattie infettive e sociali;

Nozioni di patologia e clinica delle malattie della infanzia;

Igiene dell'alimentazione;

Psicologia dell'età scolare, elementi di pedagogia e di piscotecnica;

Legislazione sanitaria, legislazione scolastica, provvidenze assistenziali alla madre ed al bambino;

Nozioni di oculistica;

Internati presso l'Istituto d'igiene e nell'ufficio municipale d'igiene.

Alla scuola non possono essere iscritti più di dieci allievi per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 79. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 683.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di « Fisiopatologia ostetrica e ginecologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 684.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V. nel comune di Udine.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 7 settembre 1962, integrato con dichiarazione e prospetto rispettivamente del 3 e 12 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V nel comune di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 685.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Vieste (Foggia).

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vieste in data 1° luglio 1962, integrato con dichiarazione del 10 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie nel comune di Vieste (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 686.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata nel comune di Trepuzzi (Lecce).

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data 22 agosto 1962, integrato con altro decreto del 23 agosto 1962 e con dichiarazione del 27 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata nel comune di Trepuzzi (Lecce) ed all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 687.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Gadana del comune di Urbino.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, integrato con postilla del 30 novembre 1962 e con due dichiarazioni rispettivamente in data 25 marzo e 29 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta in località Gadana del comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 688.

Erezione in ente morale della Fondazione « Istituzioni Assistenziali Giuseppe e Giacinto Falconi », con sede in Appignano (Macerata).

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Istituzioni Assistenziali Giuseppe e Giacinto Falconi », con sede in Appignano (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. 689.

Erezione in ente morale del « Centro Marino Assistenziale della provincia di Arezzo », con sede in Arezzo.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Centro Marino Assistenziale della provincia di Arezzo », con sede in Arezzo, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963.

Manifestazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanze durante l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1963 da ciascuna Intendenza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1963 agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza, tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuno di esse indicate:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	15	—
Alessandria	70	100	20
Ancona	30	70	20
Aosta	10	10	10
Aquila	15	20	20
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	30	80
Asti	20	80	—
Avellino	10	20	20
Bari	10	25	10
Belluno	20	80	20
Benevento	20	20	10
Bergamo	20	50	10
Bologna	30	130	30
Bolzano	20	40	10
Brescia	20	40	10
Brindisi	10	20	15
Cagliari	20	40	10
Caltanissetta	15	20	—
Campobasso	15	20	—
Caserta	20	30	—
Catania	25	20	—
Catanzaro	20	20	—
Chieti	30	30	25
Como	20	80	10
Cosenza	20	40	—
Cremona	25	60	15
Cuneo	20	50	—
Enna	15	20	10
Ferrara	15	30	40
Firenze	30	80	30
Foggia	15	30	—
Forlì	30	40	30
Frosinone	40	20	70
Genova	50	150	—
Gorizia	20	50	50
Grosseto	20	80	50
Imperia	10	30	—
La Spezia	40	60	10
Latina	30	40	70
Lecce	30	40	30
Livorno	30	50	30
Lucca	50	70	20
Macerata	50	80	100
Mantova	40	40	30
Massa Carrara	30	40	30
Matera	10	5	—
Messina	40	30	20
Milano	50	150	—
Modena	20	40	20
Napoli	20	40	—
Novara	20	140	20
Nuoro	20	40	20
Padova	20	150	50
Palermo	20	30	20
Parma	40	70	30
Pavia	30	100	20
Perugia	30	80	30
Pesaro	20	50	20
Pescara	20	20	50
Piacenza	20	100	20
Pisa	20	50	40
Pistoia	20	50	30
Potenza	20	20	20
Ragusa	15	20	10
Ravenna	40	50	20
Reggio Calabria	30	50	20
Reggio Emilia	40	80	20
Rieti	20	30	40
Roma	50	150	200
Rovigo	30	80	60
Salerno	30	40	—
Sassari	30	50	20
Savona	40	100	—
Siena	20	100	30
Siracusa	20	30	30
Sondrio	20	60	20
Taranto	20	30	—
Teramo	50	40	50
Terni	50	40	120
Torino	30	100	20
Trapani	20	30	—
Trento	50	150	20
Treviso	20	150	40
Trieste	30	80	40
Udine	20	220	80
Varese	70	80	20
Venezia	20	70	30
Vercelli	20	90	—
Verona	30	200	40
Vicenza	60	250	80
Viterbo	30	30	150

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1963
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 321

(5032)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.
Classificazione tra le statali della Strada statale n. 416 « del Niccone », in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « innesto Strada statale n. 3-*bis* a Niccone innesto Strada statale n. 75-*bis* nei pressi di Tuoro sul Trasimeno in località La Fonte » della lunghezza di km. 30 + 500 compresa (al n. 50) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 3-*bis* a Niccone - innesto Strada statale n. 75-*bis* nei pressi di Tuoro sul Trasimeno in località « La Fonte » della lunghezza di km. 30 + 500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 416 « del Niccone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 46

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1963.
Foggia delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 85 del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visti i decreti ministeriali in data 13 maggio 1932, 28 settembre 1939 e 14 febbraio 1941, con i quali venivano stabilite la foggia e la modifica della divisa del personale subalterno della sanità pubblica;

Visti i decreti ministeriali in data 14 febbraio 1945, 10 agosto 1950 e 19 febbraio 1962, con i quali vennero approvate le necessarie modifiche ai fregi ed alla foggia stessa;

Decreta:

La foggia della divisa estiva del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità del Ministero della sanità è stabilita come appresso:

Per le guardie in servizio presso la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero della sanità, ad eccezione degli uffici sanitari di porto:

1. Berretto di tessuto di lana fresco bleu del tutto identico a quello della stagione invernale.

2. Giacca di tessuto di lana fresco bleu del tutto identica a quella della divisa invernale.

3. Pantaloni di tessuto di lana fresco bleu del tutto identici a quelli della divisa invernale.

4. Camicia bianca, cravatta bleu scura, scarpe nere.

Per le guardie in servizio presso gli uffici sanitari di porto:

1. Berretto di tessuto rasato bianco del tutto identico a quello della stagione invernale.

2. Giacca di tessuto rasato bianco ad un petto, con risvolti aperti. La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di tre bottoni dorati con caduceo di media grandezza con due tasche superiori (larghezza cm. 12, altezza cm. 12) e due tasche inferiori (larghezza nella parte posteriore cm. 18 e nell'inferiore cm. 20, altezza cm. 21) con i bordi inferiori arrotondati. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo dorato.

Controspallina di tessuto rasato bianco del tutto identica a quella della divisa invernale.

3. Pantaloni di tessuto rasato bianco del tutto identici a quelli della divisa invernale.

4. Camicia bianca, cravatta nera, scarpe bianche.

Restano ferme le norme stabilite con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1962 per quanto riguarda la foggia della divisa invernale, pastrano e tuta da lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Classificazione tra le provinciali della strada dell'Ampio, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada dell'Ampio: dalla provinciale di Padule presso la Badiola dell'Ampio di km. 5,000, che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale;

Vista la richiesta 9 marzo 1963, n. 4817, dell'Amministrazione provinciale di Grosseto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada dell'Ampio: dalla provinciale di Padule presso Badiola all'Ampio di km. 5,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di seconda categoria, con sede in Novara, approvato con decreto del Capo del Governo 22 dicembre 1943 e modificato con decreto del Ministro per il tesoro 3 novembre 1948;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci del prefato Monte, in data 27 marzo 1962 e 27 marzo 1963, e del Consiglio d'amministrazione del Monte stesso, in data 6 ottobre 1961 e 21 febbraio 1963;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 32 e 34 dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di seconda categoria, con sede in Novara, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 32: « Il limite minimo dei prestiti è di L. 500 ed il massimo di L. 40.000. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la precedenza i prestiti per somme minori ».

Art. 34: « Per gli oggetti deteriorabili la durata dei prestiti è di mesi quattro senza diritto a rinnovo.

Per gli altri oggetti la durata dei prestiti è stabilita in mesi sei e possono essere concesse fino a tre rinnovazioni.

La rinnovazione potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Declassifica da provinciale e classifica a comunale della strada denominata: diramazione Saronno per Rovellasca in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 2 dicembre 1961, n. 159, con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese ha chiesto che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 126 sia declassificata da provinciale a comunale la strada « diramazione Saronno per Rovellasco » lunga km. 1 + 239;

Visto il voto 22 giugno 1962, n. 1286, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il suddetto tronco stradale si svolge in zona abitata e possiede i requisiti di strada comunale;

Vista la deliberazione del comune di Saronno n. 315 del 26 giugno 1962;

Ritenuto che la strada in parola può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi degli articoli 12 e 7 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada denominata « diramazione Saronno per Rovellasco » lunga km. 1 + 239 è declassificata dalla categoria delle strade provinciali ed è inclusa nello elenco delle strade del comune di Saronno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

(4889)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Esperia Shipping C°, Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Esperia Shipping C°, via Ulpiano n. 1, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di lire sterline 8823.3.9 (ottomilaottocentoventitre sterline, tre scellini e nove pences) (nove trasferimenti), franchi svizzeri 10.678 (diecimilaseicentosettantotto) (due trasferimenti), franchi francesi 784.000 (settecentottantaquattromila) (due trasferimenti), nuovi franchi francesi 5.629,50 (cinquemilaseicentoventinove e cinquanta centesimi) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Esperia Shipping C°, Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di lire sterline 8823.3.9, franchi svizzeri 10.678, franchi francesi 784.000, nuovi franchi francesi 5.629,50.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1963, con il quale è stato costituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante, addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Vista la nota n. 19086, del 17 aprile 1963, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il sig. Castiglione Bernardo, membro del Comitato predetto, è stato trasferito ad altra sede e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione in seno al Comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Teti Marco, in servizio presso l'Ispettorato del lavoro di Chieti, è nominato membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise, in sostituzione del sig. Castiglione Bernardo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1963.

Dimensioni e altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di fissare le dimensioni dei titoli e dei certificati relativi ad azioni di società e di approvare il modello per le girate e le annotazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le dimensioni dei titoli e dei certificati, anche provvisori, relativi ad azioni di società non devono essere inferiori a centimentri 33 per 27 nè superiori a centimetri 37 per 31.

Nelle dimensioni sopra indicate non sono compresi i fogli recanti le cedole o caselle relative ai dividendi. Le dimensioni di tali fogli possono essere inferiori a quelle indicate come minime, ma non superiori a quelle indicate come massime nel comma precedente.

Art. 2.

I titoli ed i certificati, anche provvisori, relativi ad azioni nominative devono essere predisposti per le girate e per le altre annotazioni, nonchè per stampigliature previste dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, mediante apposite caselle numerate progressivamente e conformi, anche nelle dimensioni, all'annesso modello. La casella contrassegnata con il numero 1 può essere destinata alla prima intestazione del titolo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per i fogli di allungamento, che possono essere aggiunti al titolo e al certificato in numero non superiore a due purchè siano osservate le prescrizioni del secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto devono essere osservate per tutti i titoli ed i certificati che saranno emessi dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto medesimo, compresi quelli destinati a sostituire la totalità o un'intera serie dei titoli e dei certificati già in circolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

TITOLI E CERTIFICATI RELATIVI AD AZIONI EMESSE DALLE SOCIETÀ

Modello per le girate, per le altre annotazioni e per stampigliature

1 (mm 80 / mm 130)	(1) mm 40 (2) mm 30	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

(1) Spazio per l'eventuale timbro della Stanza di Compensazione. — (2) Spazio per la stampigliatura prescritta dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

N.B. — Il presente modulo è vincolante per quanto riguarda la conformazione e le dimensioni delle singole caselle.

(4904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Annullamento di qualifica di « partigiano combattente caduto »

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1963 viene annullato il provvedimento della Commissione regionale triveneta, istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, con cui in data 1° maggio 1946 veniva conferita la qualifica di « partigiano combattente caduto » al nominato Gallina Paolino, poi identificato in Gallina Paolo.

(4233)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1963, pag. 2725, prima colonna, sedicesima riga, ove è detto « Insigna Mario, » leggasi: « Insinga Mario, ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Storia medioevale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5223)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Luca Ricco, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 19 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Catania in data 13 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Saticola », con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1963 la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Saticola », con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento) costituita per rogito De Silva in data 13 dicembre 1953, repertorio 8072, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. De Chiaro Alberto.

(4371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 16.239.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montefredane (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montefusco (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Salza Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Quadrelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Petruro Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Chiaramonti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di San Nicola Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Verucchio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Verghereto (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.272.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Tredozio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Torriana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910)

Autorizzazione al comune di Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sorbano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Santa Sofia (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sarsina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Saludecio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Rocca San Casciano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Premilcuore (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921)

Autorizzazione al comune di Ranzanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Ranzanico (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

Autorizzazione al comune di Ca' D'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Ca' D'Andrea (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Sorso (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Laerru (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Bono (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926)

Autorizzazione al comune di Trinità D'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Trinità D'Agultu e Vignola (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Ploaghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Porto Torres (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Bonnanaro (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Collevecchio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.580.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Acquapendente (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.483.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Gaeta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Cantagallo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Acquacanina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, il comune di Terlizzi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Derovere (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Arsiè (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.543.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Podenzana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Tresana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Mulazzo (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Montignoso (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Valsinni (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Tursi (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Rotondella (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Nova Siri (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di San Giorgio Lucano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di San Mauro Forte (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Cirigliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Aliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Calciano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Colobraro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Ferrandina (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4957)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Grassano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4958)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Gorgoglione (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4959)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Grottole (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4960)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4961)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Civitella di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4962)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Coriano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4963)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Monte Colombo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4964)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Borghi (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4965)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Bagno di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4966)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Gemmano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4967)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Forlimpopoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4968)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Bertinoro (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4969)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Gatteo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4970)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4971)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Mercato Saraceno (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4972)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Longiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4973)

Autorizzazione al comune di Carrosio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, il comune di Carrosio (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 125, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Civita Riccardo, nato in Andria il 16 marzo 1913, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 459 riportata in catasto alla particella numero 52/1 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 194.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 119 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Corato Riccardo, nato in Andria il 18 ottobre 1918, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 6630 riportata in catasto alla particella n. 33/c del foglio di mappa n. 99 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 93.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 131 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sgarra Nicola, nato ad Andria il 1° gennaio 1883, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 425 riportata in catasto alla particella n. 38 parte del foglio di mappa n. 102 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 169.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 128 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cassano Giuseppe, nato in Andria il 5 maggio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 979 riportata in catasto nelle particelle numeri 2/*a*, 41/*e* del foglio di mappa nn. 111 e 102 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 177.

(4673)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia viene prorogata fino al 30 aprile 1964 e il dott. Settimo Del Tozzotto è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1962 e 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4553)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 31 ottobre 1963 e il cav. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1962 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4554)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Sentito il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, sotto pena di esclusione dal concorso, da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200 (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè; a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 200;

g) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 11. — Cessari

ALLEGATO 1)

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. Nozioni di diritto civile.
3. Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il presidente: CARBONE

ALLEGATO 2)

Schema di domanda in bollo da L. 200.

Al signor Presidente della Corte dei conti
Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . . e residente dal (1) . . . . . .
in . . (prov. di . . .) via . . .
n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 maggio 1963.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . .
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data presso . .
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni:
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
. . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . (5)

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5084)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma;

Considerato che il prof. Nino Breviglieri, componente della Commissione precitata è deceduto il giorno 24 gennaio 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Breviglieri;

Visto il parere in data 7 maggio con il quale il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste designa i componenti della Commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta

In sostituzione del prof. Nino Breviglieri viene nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma il prof. Raffaele Carlone ordinario di coltivazione arboree nella Facoltà di agraria nell'Università di Torino.

Al predetto competono i compensi ed i rimborsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 354.

(5186)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del programma di esame del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Al programma di esame del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1962, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 novembre 1962, va aggiunto il presente programma della prova orale erroneamente non pubblicato:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (diritto e legislazione del lavoro; nozioni di orientamento amministrativo) ed inoltre su

3. Nozioni di contabilità dello Stato il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario; competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri; il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza, bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo o reale). Le spese dello Stato. La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4. Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5. Elementi di diritto penale: la legge penale. Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; la pena nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

6. Elementi di procedura penale Nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze.

(5185)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso ad un posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, categoria musicanti vice direttore del Corpo musicale Aeronautica militare in servizio permanente.

Le prove scritte di esame del concorso ad un posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica ruolo servizi categoria musicanti, vice direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica militare in servizio permanente, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1962, avranno luogo a Roma presso il Conservatorio di musica « S. Cecilia », via dei Greci n. 18 (ingresso temporaneo da via Vittoria n. 6), nei sottonotati giorni, come segue:

14 giugno 1963 Armonizzare a quattro voci un basso dato;

15 giugno 1963 Strumentare per banda un brano di musica scritta originariamente per pianoforte.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno muniti di regolare documento di identificazione.

(5188)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad otto sedi farmaceutiche vacanti in Matera e provincia.

Si comunica che, con decreto n. 1551 del 7 maggio 1963, è stata approvata la graduatoria generale di merito e quella per le singole sedi del concorso per otto sedi farmaceutiche vacanti in Matera e provincia, di cui al bando di concorso n. 635 del 5 aprile 1962.

Tali graduatorie sono state pubblicate nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Matera, addì 8 maggio 1963

Il medico provinciale: TANAS

(5041)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.